



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 111 DEL 06/09/2012

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO PER IL DISAGIO ACUTO" - ANNO 2012

Il giorno 06/09/2012 alle ore 11:00 presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
LIBERALI MARIO
ORENI MONICA

Assenti

CRESPI ALESSANDRO

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 4

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione proposta:

Viste:

- la deliberazione G. R. n. IX/3699 del 2/07/2012 ad oggetto: "Fondo regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei con disagio economico acuto (L.N. 431/98; L.R.N. 27/2009), anno 2012, e i relativi allegati";
- la deliberazione della G. C. n. 105 del 07/08/2012 con la quale è stato istituito lo Sportello Affitto 2012 e sono stati recepiti e fatti propri tutti gli allegati della DGR n. IX/3699 del 2/07/2012;

Considerato che il Caaf Cisl di Magenta, all'uopo interpellato, che già collabora con il Comune di Rosate per il rilascio delle certificazioni Isee, ha confermato la propria disponibilità a stipulare apposita convenzione per lo svolgimento delle attività di assistenza ai cittadini nella compilazione e l'inoltro della domanda di contributo, l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei beneficiari del contributo per il sostegno finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei con disagio economico acuto all'affitto 2012;

Vista la bozza di convenzione di cui in allegato, composta da n. 11 articoli e ritenuta meritevole di approvazione;

Fatto presente che per l'elaborazione e la trasmissione di ciascuna pratica è previsto un costo di € 15,00 IVA compresa;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto dei pareri favorevoli del Responsabile di Settore e del Ragioniere, espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgvo n.267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Rosate e la Società Legnano Servizi Srl (Caaf Cisl ai sensi art.11 D.M. 162/99), per l'espletamento delle incombenze relative all'assistenza ai cittadini nella compilazione e l'inoltro della domanda di contributo, l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati regionale dei beneficiari del contributo per il sostegno al disagio acuto (ex Fsa) – anno 2012;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Settore Servizi alla Persona alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 3) di dare atto che il corrispettivo è di € 15,00 comprensivo di IVA al 21% per ogni pratica istruita, per cui il responsabile di Settore provvederà ad assumere apposito impegno di spesa;
- 4) di provvedere, con successiva determinazione di Settore ad assumere un impegno di spesa presunto di € 350,00 per l'anno 2012;

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgvo n. 267/2000.



CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL _____ PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO PER IL DISAGIO ACUTO".

L'anno 2012, il giorno del mese di negli Uffici del Comune di Rosate , in Via Vittorio Veneto,2 ,

TRA

Il Comune di Rosate, cod. fisc. 82000610152, nella persona del Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dr.ssa Annalisa Fiori, giusto incarico conferito con decreto sindacale n.6/2012,

E

Il (CAAF) P.I.....con sede in nella persona del Rappresentante Legale , in seguito denominato CAAF, di seguito congiuntamente indicati come "le parti";

Allegato delibera D.C./G.Nr. n. III del 06/09/12

PREMESSO CHE:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i., al co. 8 dell'art. 11 prevede che i Comuni definiscano l'entità del contributo, le modalità di erogazione e l'individuazione, con appositi bandi pubblici, dei requisiti dei conduttori che possono beneficiarne;
- la legge regionale della Lombardia 4 dicembre 2009 n. 27, all'art. 48, prevede di integrare il fondo statale con risorse autonome regionali;
- il citato art. 48 della l.r. n. 27/2009 stabilisce inoltre:
 - al comma 5:
"La Giunta Regionale, sentiti i Comuni e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, determina altresì uno schema tipo per le modalità di valutazione della situazione economica, le procedure amministrative e di pagamento, anche con l'intento di garantire la facilità di accesso all'intervento e l'immediato riconoscimento delle somme spettanti e al fine di facilitare le procedure di erogazione";
 - al comma 6:
"Il diritto di intervento dei Comuni ai fini della gestione delle procedure amministrative di erogazione dei benefici e la possibilità di stipulare convenzioni con soggetti terzi che operano senza fini di lucro";
- La Regione:
nella fase istitutiva del "Fondo Sostegno Disagio Acuto" ha esercitato direttamente le funzioni di amministrazione attiva, già di pertinenza dei Comuni, mettendo a disposizione, tra l'altro, una procedura informatica per la gestione delle domande di contributo per l'affitto, anche allo scopo di supportare e agevolare gli stessi Comuni nella presa in carico della gestione operativa e garantire alla cittadinanza l'erogazione del beneficio in questione;
- per assicurare continuità all'istituto del "Fondo Sostegno Disagio Acuto" (ex Fondo Sostegno Affitto - FSA) e per facilitare l'azione di presa in carico dei Comuni, eserciterà anche per il corrente anno le funzioni organizzative fondamentali del citato istituto.
- Il Comune:
 - concorre con risorse proprie, in misura pari al 40% dei fondi messi a disposizione della Regione, e comunica formalmente alla Regione l'adesione alla misura e alla compartecipazione con fondi propri entro il 31 agosto 2012;
 - provvede con D.G.C. ad adottare il bando conformemente alla D.G.R. Lombardia n. 3699 del 2 luglio 2012, dandone la massima diffusione sul territorio;
 - provvede ad erogare il contributo direttamente al locatore, previo impegno di quest'ultimo a non aggiornare il canone per una annualità o di non attivare procedure di rilascio e rinnovare il contratto di locazione in scadenza entro l'anno di bando o stipularne uno nuovo nel caso il contratto sia già stato risolto al momento della presentazione della domanda di contributo senza aumentare il canone, favorendo tra le parti accordi contrattuali a canone agevolato;
 - eroga il contributo direttamente al conduttore in assenza degli impegni da parte del locatore, di cui al capoverso precedente;



- non erogherà il contributo quando il suo ammontare è inferiore ad Euro 100,00.
- con D.G.R. Lombardia n. 3699 del 02/07/2012 è stato approvato l'Allegato 1 "*Fondo Regionale finalizzato all'integrazione del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio economico acuto - Anno 2012*" (di seguito semplicemente "Allegato 1"), recante indirizzi e criteri generali per la determinazione del fabbisogno finanziario, per il trasferimento dei fondi e per gli interventi integrativi dei Comuni per l'anno 2012, finalizzato all'erogazione di contributi per ridurre il peso del canone dei nuclei familiari che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/1998;
- in particolare l'Allegato 1 stabilisce che:
 - la situazione economica del nucleo familiare del conduttore sia espressa dall'ISEE-fsa, che deve essere determinato e certificato dai Comuni o dai CAAF per conto dei Comuni, che devono rilasciare apposita attestazione, e dichiarato all'atto della presentazione della domanda di contributo;
 - il richiedente deve compilare la domanda usando il modulo allegato al bando comunale e deve allegare tutti gli altri moduli previsti dal bando, compilati in ogni parte;
 - i Comuni, mediante convenzione, possono avvalersi della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti autorizzati senza fini di lucro per la raccolta delle domande e solo con i CAAF per il calcolo dell'indicatore ISEE-fsa, con oneri economici a carico dei Comuni stessi;
 tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
(Premesse)**

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2
(Oggetto e competenze)**

1. Il Comune affida a CAAF _____, con sede in _____ Via _____ lo svolgimento del servizio di assistenza ai cittadini per la presentazione della domanda per il bando relativo al contributo di sostegno all'affitto per il disagio acuto, mediante l'apposita procedura informatica, più precisamente:
- a) servizio d'informazione circa le modalità di presentazione delle domande;
 - b) rilascio al concorrente o a suo delegato della ricevuta di presentazione della domanda prodotta dal sistema informatico, sulla base di tutte le informazioni e i documenti resi esclusivamente nella responsabilità del dichiarante stesso, della certificazione attestante l'indicatore dell'ISEE-fsa, prerequisite di accesso al bando.
 - c) ricezione e inserimento nel sistema informatico delle domande (nuove domande/integrazioni) e delle dichiarazioni sostitutive previste, secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia e dal Comune. Il Comune metterà a disposizione la modulistica che dovrà essere precompilata a cura dei concorrenti;
 - d) a richiesta, di copia della domanda e delle dichiarazioni sottoscritte; il concorrente, qualora riscontri errori materiali o omissioni, potrà rivolgersi in ogni momento al soggetto che ha elaborato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare;
 - e) trasmissione al Comune di residenza del soggetto, della domanda di contributo in formato digitale (via email) o cartaceo, debitamente sottoscritta e firmata dal concorrente al bando.
2. il CAAF dichiara di avere personale, mezzi, attrezzature e sedi adeguati per l'esecuzione della prestazione. Il servizio oggetto della presente convenzione sarà effettuato presso sedi indicate dal CAF.

**Art. 3
(Impegni del Comune)**

1. Il Comune si impegna a:
- a) curare una diffusa e puntuale informazione ai cittadini sulle modalità di accesso al contributo per il sostegno dell'affitto;

- b) informare i cittadini sull'ubicazione delle sedi operative indicate dal CAAF;
- c) fornire al CAAF la deliberazione comunale di approvazione del "Fondo Sostegno Disagio Acuto" edizione 2012 e relativi allegati;
- d) fornire al personale indicato dal CAAF un'adeguata informazione sull'utilizzo della procedura informatica regionale, se mai dovesse necessitare;
- e) fornire al CAAF un numero di accessi alla procedura informatica regionale sufficienti ad effettuare un adeguato espletamento del servizio;
- f) consentire al CAAF l'accesso all'utilizzo del software in rete dalle ore 7,00 alle ore 22,00 di ogni giorno settimanale, sabato compreso e domenica esclusa, per tutto il periodo di apertura del bando.

Art. 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 il CAAF assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune.
 Titolare del trattamento è la Giunta comunale nella persona del legale rappresentante.
 Responsabile del trattamento è il CAAF nella persona del Presidente e Legale Rappresentante della società di servizi territoriale.
 Responsabile del trattamento interno al Comune è il Responsabile del Settore dr.ssa Annalisa Fiori;
 Responsabile del trattamento interno alla Regione è il Direttore della Direzione Generale Casa della Regione Lombardia.
2. Il CAAF:
 - a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - b) si obbliga ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - c) si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio;
 - d) si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidati;
 - e) si impegna a nominare ed indicare al Comune una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - f) consente l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 5

(Presentazione, stampa e custodia della documentazione)

1. Il richiedente deve presentare al Comune la domanda entro il **31 ottobre 2012** salvo diversa disposizione regionale.
2. Il Comune direttamente o per il tramite del CAAF provvede a stampare l'attestazione di avvenuta presentazione della domanda e moduli allegati in duplice copia, di cui una è da esso

custodita, unitamente alla domanda, per un periodo non inferiore a tre anni negli archivi informatici o cartacei, e l'altra consegnata al soggetto che ha presentato la domanda.

Art. 6

(Presenza sul territorio)

1. Il CAAF opererà direttamente nel territorio del Comune tramite i soggetti previsti dall'art. 11 del d.m. 31 maggio 1999 n. 164, nelle cui sedi dovrà essere esposta copia della convenzione ed informativa per il trattamento dei dati ai fini della privacy.

Art. 7

(Responsabilità e copertura dei danni - termine di adempimento)

1. Il CAAF, attraverso apposita polizza assicurativa, si fa carico dei danni provocati da errori materiali e inadempienze da parte dei propri operatori.
2. Resta inteso che la responsabilità del contenuto delle dichiarazioni rese è esclusivamente del dichiarante.
3. Il CAAF deve concludere gli obblighi/adempimenti assunti con la presente convenzione entro il termine inderogabile del **15 novembre 2012** pena la decadenza dall'incarico.

Art. 8

(Compensi)

1. Il Comune riconoscerà al CAAF un corrispettivo per l'opera prestata di:
A) € 15,00 IVA compresa per ogni domanda raccolta e trasmessa alla banca dati regionale;
2. Il pagamento di tale corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande previa verifica del numero delle domande presentate dal CAAF, includendo nel computo tutte quelle "non elaborate, incomplete, ovvero non valide per l'Ente anche in relazione alla assenza di requisiti del richiedente", con le modalità segnalate dal CAAF.
3. I CAAF si impegnano ad non elaborare pratiche palesemente non idonee.
4. Per i comuni che faranno richiesta ai caf in riferimento all'art. 5 punto 2 della presente convenzione il Comune riconoscerà al caf un corrispettivo di euro 6 compresa IVA per assistenza fiscale prestata al Comune per ogni domanda sottoposta ai controlli previsti dall'art. 10 dell'allegato 1 alla dgr 2160 del 4 agosto 2011.

Art. 9

(Durata)

1. La presente convenzione è efficace per tutto il tempo necessario all'istituzione dello Sportello "Misure di sostegno all'affitto per il disagio acuto" edizione 2012 e conseguenti adempimenti delle parti in attuazione della D.G.R. Lombardia n. 3699 del 02/07/2012 e della relativa D.G.C. n. 105 del 7.8.2012.

Art. 10

(Spese)

1. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti il presente atto, sono a carico del CAAF, salvo diversa previsione di legge.

Art. 11

(Controversie)

1. Il Foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Milano.

Rosate,

per il Comune
Il Responsabile del Settore

per il CAAF
Il Legale rappresentante



DELIBERAZIONE G.C. N° III DEL 06/09/2012

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E IL CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CISL PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER "MISURE DI SOSTEGNO ALL'AFFITTO PER IL DISAGIO ACUTO"- ANNO 2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 06/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dr.ssa Annalisa Fiori

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 06/09/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dr.ssa GIULIA LANGIAGALLI

Si esprime parere favorevole alla citata.....di Bilancio

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li _____

Il revisore del conto



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 18/09/2012 al 03/10/2012

Rosate, 18/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 29/09/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 18/09/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati